



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 3680-1/2021 r.g.;

rilevato che con lo stesso è stata avanzata istanza cautelare, sulla quale è opportuno provvedere nel contraddittorio delle parti, in quanto non si ritiene che la loro comparizione potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento;

visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.;

visti l'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, 6 del d.l. n. 44/2021 e 7 del d.l. n. 105/2021;

p.q.m.

rigetta la richiesta di provvedimento *inaudita altera parte*;

fissa per la trattazione della causa relativamente alla fase cautelare l'udienza del 28.9.2021, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura dell'istante, entro 15 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto resistente;

dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, lì 31/08/2021

Il Giudice
Valeria Totaro

